



ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI

via dei GELSI n. 1 - 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724

sito: www.icaresegelsi.it e-mail: segreteria@icaresegelsi.it

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 93545200151 — Codice Meccanografico: MIIC8EC00X -

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFSJV2 — Codice IPA: istsc_miic8ec00x

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara Anna DUTTI

Arese, 13 ottobre 2022

A tutto il personale DOCENTE e ATA

All'Albo

Al sito

Oggetto: pubblico impiego e incompatibilità

pervengono a questa Direzione richieste di autorizzazione all'esercizio della libera professione o a singole prestazioni non sempre compatibili con le norme vigenti, talvolta anche solo per "confusione" di Istituti Normativi giuridici di riferimento.

Al fine di snellire le procedure e accelerare i tempi per gli interessati, ad estrema sintesi di una materia complessa, si rappresenta quanto segue:

Nella scuola così come nel pubblico impiego vige il principio dell'esclusività e la norma di riferimento è il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, 94 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"). L' art. 508 del Testo Unico fissa i seguenti punti:

INCOMPATIBILITÀ

- 1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.*
- 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza*
- 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il consiglio di circolo o di istituto.*
- 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.*
- 5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.*
- 6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.*
- 7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.*
- 8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.*
- 9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.*

10. *Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.*
11. *Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.*
12. *Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.*
13. *L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.*
14. *Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.*
15. *Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*
16. *Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.*

Attività per le quali non è necessaria autorizzazione

Le attività che è possibile svolgere senza nessuna autorizzazione sono le seguenti:

1. *collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.*
2. *sfruttamento economico da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali*
3. *partecipazione a convegni e seminari*
4. *incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate*
5. *incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo*
6. *incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita*
7. *attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica*
8. *partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un'attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità*
9. *attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita)*

10. incarichi presso le commissioni tributarie

11. incarichi come revisore contabile.

Sintesi efficace dal sito ORIZZONTE SCUOLA

In ogni caso, la normativa in materia è stata compendata nel Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, art. 53 (*Testo unico sul rapporto del pubblico impiego*), che ha sostituito tutte le precedenti fonti normative in materia, dichiarandole inapplicabili (art. 71) o sostituendole (art. 72). Invece, per il personale insegnante la disciplina relativa alle incompatibilità è ravvisabile, in modo specifico, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995 e C.C.N.L. 26.5.1999.

Pertanto:

Ai dipendenti pubblici è infatti richiesta l'esclusività della prestazione dell'attività lavorativa, a tutela dell'impegno sul posto del lavoro e a garanzia dell'imparzialità dell'amministrazione. Ma alcune attività sono comunque consentite, purchè si ottenga l'autorizzazione del dirigente scolastico. Per altre non è nemmeno necessario richiedere alcuna autorizzazione.

Alcune attività sono integralmente escluse e rientrano nelle incompatibilità assolute. Altre rientrano nelle incompatibilità relative, e richiedono la preventiva autorizzazione del dirigente scolastico. Sono esentati dalle incompatibilità i docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50%». Ma per loro vige in ogni caso l'obbligo di comunicare lo svolgimento dell'eventuale ulteriore attività al dirigente scolastico.

LIBERA PROFESSIONE

possono essere chieste, e risultano compatibili, autorizzazioni per lo svolgimento di **libera professione per il quale esiste un albo professionale, con i relativi riferimenti dell'iscrizione all'albo ed in determinate condizioni**, tra cui la più importante è che l'attività non sia pregiudizievole allo svolgimento della professione docente o di altri profili presenti nella scuola e non interferisca con gli orari di servizio.

INCARICHI PROFESSIONALI (1) non collegati a specifica professione riconducibile ad un albo (tipologia per prestazioni presso altre Pubbliche Amministrazioni — incarichi di tipo artistico/musicale)

Possono essere autorizzati ma devono essere **chiesti** e autorizzati di volta in volta;

per ogni singolo incarico e la richiesta deve indicare:

- chi conferisce l'incarico (se una PA o un privato),
- per quale prestazione e con quale impegno
- quanto retribuisce quel tipo di incarico.

Sperando di aver fornito chiarimenti utili allo snellimento delle richieste depositate presso l'ufficio di segreteria, rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore o necessità di approfondimento e porgo cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Rossana Caldarulo

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)*

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 co. 60 e 61 Legge 662/96

Art. 53 D.L.vo 165/2001

Nota MIUR prot. 1584/2005

Art. 508 D.Lgs 297/94

(1) Il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma 6, stabilisce che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinandone preventivamente l’incarico, l’oggetto e il compenso della collaborazione”.

L’art. 46 C.C.N.L. 4.8.1995, comma 9, prevede che “ai personale di interesse è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.

Inoltre, l’art. 27 C.C.N.L. 26.5.1999 evidenzia che “i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto”.

Fac simile di comunicazione incarichi esterni, per tutte LE FATTISPECIE che di incarichi e collaborazioni occasionali

INIZIO ANNO SCOLASTICO:

Il sottoscritto, docente di con contratto

- A tempo determinato
- A tempo indeterminato

COMUNICA

di avere la seguente specializzazione (o le seguenti più di una)

ED INFORMA

codesta Direzione che nel corso dell'anno scolastico effettua

- collaborazioni occasionali con Enti o privati esterni all'Amministrazione
- collaborazione continuativa con

Allega richiesta di autorizzazione per